



**Comune di Breggia**  
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 19 settembre 2018

Ris. mun.: 2091/2018  
Incarico: Ordinanza sgombero neve

## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente:

### le disposizioni in caso di nevicate o minaccia di precipitazioni nevose

Il Municipio di Breggia, richiamati:

- l'art. 107 della Legge Organica Comunale;
  - l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;
  - l'art. 50 del Regolamento comunale del Comune di Breggia;
- nonché ogni altra norma alla fattispecie applicabile

**risolve**

#### Art. 1

In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali cumuli di neve, provocati dal passaggio dei mezzi di sgombero sulla pubblica via davanti agli stabili ed agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possano tempestivamente provvedere.

#### Art. 2

È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà.

La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

#### Art. 3

In caso di minaccia di precipitazioni nevose, durante le nevicate e dopo le stesse, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini delle strade.

Gli addetti al servizio di sgombero della neve sono autorizzati a procedere alla rimozione forzata degli autoveicoli che creano ostacolo al servizio, a spese del proprietario della vettura e sotto sua piena responsabilità.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

#### Art. 4

Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti, verso le strade pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili.

#### Art. 5

I proprietari di terreni con piante e alberi devono potare i rami sporgenti verso le strade e le piazze pubbliche, per evitare la rottura degli stessi e la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di rami, neve e ghiaccio da piante e alberi propri.

#### Municipio

T: +41 91 695 20 20  
F: +41 91 695 20 29  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00  
mercoledì 16.00-18.00

#### Ufficio Tecnico

##### Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25  
F: +41 91 684 11 25  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30  
martedì 08.00-11.30  
mercoledì 16.00-18.00  
giovedì 08.00-11.30

**Art. 6**

Le cinte ed i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve, causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.

**Art. 7**

Durante la stagione invernale, con pericolo di gelo, è vietata la circolazione con mezzi trasportanti materiale che provoca la caduta di liquidi sulle strade. È pure vietato lavare automezzi o spargere acqua, anche sulla proprietà privata, quando può provocare stillicidio sulla pubblica via.

**Art. 8**

Ogni violazione alla presente Ordinanza sarà perseguita con una multa sino a fr. 500.00.

Restano riservate le infrazioni che soggiacciono alla legislazione cantonale.

**Art. 9**

La presente Ordinanza municipale è pubblicata conformemente ai disposti dell'art. 192 LOC, per il periodo dal 19 settembre 2018 al 19 ottobre 2018.

**Art. 10**

Contro la presente è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione e in ogni caso di applicazione

Il Sindaco:  
(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:  
(M. Mombelli)